



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.1793/09*

*Reg.Dec.*

*N. 4689 Reg.Ric.*

*ANNO 2008*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 4689/2008, proposto da Pietropaolo Rosario,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Monforte, Mario Sanino e Paola  
Salvatore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in  
Roma, viale Parioli n. 180;

contro

l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, il Ministero dell'Università e della  
Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei  
Portoghesi 12, hanno legale domicilio;

e nei confronti di

Massimo Giovannini, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Police,  
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Sistina n. 4;  
Blandino Francesco, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza resa tra le parti dal T.a.r. Calabria, sede Reggio Calabria,  
Lazio, n. 1/2008, resa tra le parti del 15/1/2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

**FF**

Visto l'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato e di Massimo Giovannini;

Visto il ricorso incidentale proposto da Massimo Giovannini;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2008, il Consigliere Roberto Giovagnoli.

Uditi, per le parti, l'avv. dello Stato Fiduccia, l'avv. Sanino e l'avv. Police;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### **FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il prof. Pietropaolo, con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Calabria (n. 34/2007 R.G.) ha impugnato, nella qualità di candidato al ballottaggio per l'elezione a Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il risultato delle operazioni elettorali svoltesi nella seduta di ballottaggio del 20 dicembre 2006, nonché tutti gli atti connessi per presupposizione o per relazione procedimentale, compreso l'elenco degli ammessi al voto, con particolare riguardo all'ammissione al voto del Prof. Blandino.

Con successivi motivi aggiunti, il prof. Pietropaolo ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 gennaio 2007, con il quale il Ministro, ritenendo legittimo l'esito del ballottaggio, disponeva la nomina del prof. Massimo Giovannini a Rettore dell'Università Mediterranea per il quadriennio 2006-2010.

2. Con successivo ricorso, sempre innanzi al T.a.r. Calabria, n. 142 del 2007, il prof. Pietropaolo ha chiesto l'annullamento della nota

ministeriale n. 4557 del 6.12.2006, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, su parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, annullava il ballottaggio del 12 luglio 2006 per il mancato rispetto del quorum strutturale previsto dallo Statuto, disponendo l'indizione di una nuova votazione di ballottaggio (in cui poi è stato eletto il prof. Giovannini).

Il ricorrente ha chiesto altresì l'annullamento parziale dello Statuto di Autonomia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

3. Con la sentenza appellata, il T.a.r. Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 34/2007, ha rigettato i motivi aggiunti ad esso annessi, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 142/2007.

4. Avverso tale decisione ha proposto appello il prof. Pietropaolo.

5. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, il Ministero dell'università e della ricerca, l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, il prof. Giovannini. Quest'ultimo ha proposto anche un appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale, diretto a censurare l'esito del ballottaggio del 12 luglio 2006.

6. All'udienza del 19 dicembre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L'appello principale non merita accoglimento.

8. Appare opportuno procedere ad esaminare le censure mosse dal prof. Pietropaolo avverso la nota ministeriale n. 4557 del 6.12.2006, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, su parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, ha annullato il ballottaggio del 12 luglio 2006 per il mancato rispetto del quorum strutturale previsto dallo Statuto,

disponendo l'indizione di una nuova votazione di ballottaggio (in cui poi è stato eletto il prof. Giovannini).

L'esame di tale ricorso (sebbene successivamente proposto in primo grado) risulta logicamente preliminare in quanto il suo eventuale accoglimento travolgerebbe anche il ballottaggio del 20 dicembre 2006 (in cui è stato eletto il prof. Giovannini) oggetto di impugnazione con il primo ricorso proposto innanzi al T.a.r.

**8.1.** Nel ballottaggio del 12 luglio 2006, il prof. Pietropaolo aveva ottenuto la maggioranza dei suffragi, ma, poiché alla votazione non aveva partecipato il 60% dei professori ordinari ed associati, il Ministero dell'università e della ricerca, su parere della Seconda Sezione di questo Consiglio, ne aveva disposto l'annullamento con indizione di nuove elezioni.

Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile sostenendo che il prof. Pietropaolo avrebbe impugnato un atto endoprocedimentale privo di effetti lesivi (nota del Ministero n. 4557 del 6 dicembre 2006), senza al contrario contestare l'unico atto effettivamente lesivo, cioè la nota del Decreto dell'Ateneo n. 17141 dell'11 dicembre 2006 di indizione di un nuovo ballottaggio.

**8.3.** Tale conclusione non è condivisa dal Collegio che ritiene che invece la lesione derivi proprio dalla decisione del Ministero (contenuta nella nota del 6 dicembre 2006) di annullare l'esito del ballottaggio. Rispetto a tale provvedimento, il successivo decreto di indizione di nuove elezioni rappresenta un atto dovuto e consequenziale.

Né può essere accolta l'eccezione di tardività del ricorso riproposta nella memoria dal prof. Giovannini, in quanto la nota del 6 dicembre 2006 non si limita ad una mera conferma della nota ministeriale del 28 settembre 2006 (che già aveva sollevato il problema della mancanza di quorum), perché è stata emessa all'esito di una nuova valutazione della vicenda, originata dai rilievi della commissione elettorale (come dimostra anche il parere richiesto e poi reso Consiglio di Stato).

La nota del 6 dicembre 2006 costituisce una conferma impropria, cioè un nuovo provvedimento, idoneo ad arrecare una nuova lesione e, quindi, a far nuovamente decorrere i termini per impugnare.

**8.4.** Nel merito, il ricorso è tuttavia da respingere.

E' oggetto di contestazione l'interpretazione da dare all'art. 22, comma 12, dello Statuto dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Appare utile riportare il testo della disposizione in questione: *"Il Rettore è eletto con il 50% più uno dei voti espressi dai professori di ruolo aumentato del numero dei voti equivalenti espressi dalle altre categorie di cui al precedente comma, nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Le votazioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 60% degli aventi diritto fra i professori di ruolo"*.

Condividendo la posizione già assunta da questo Consiglio in sede consultiva (parere n. 4081 del 15 novembre 2006), la Sezione ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che il quorum strutturale del 60%

degli aventi diritto tra i professori di ruolo sia richiesto anche nel ballottaggio.

Simile interpretazione è sorretta sia da un argomento topografico-letterale (la peculiare collocazione della previsione in questione che si atteggia come disposizione di chiusura, come tale riferibile a tutte le operazioni di voto ivi contemplate), sia da un argomento di carattere teleologico (la *ratio* della disposizione è da rinvenirsi nella volontà di far sì che il Rettore sia rappresentativo di una base minima di professori di ruolo).

**8.5.** Non è fondata nemmeno la censura con cui si contesta che la disposizione statutaria così interpretata sarebbe illegittima per violazione dell'art. 97 D.P.R. n. 382/1980 ai sensi del quale: “ *I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime votazioni; in caso di mancata elezione si procederà al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti*”.

La norma appena trascritta non contiene alcuna prescrizione vincolante in merito alla questione che qui rileva, che riguarda la riferibilità o meno del quorum strutturale anche alla fase del ballottaggio. Si tratta di un aspetto che viene, quindi, rimesso all'autonomia universitaria e che trova la sede naturale di disciplina proprio in sede statutaria.

**9.** L'infondatezza del ricorso avverso la nota ministeriale che annulla il ballottaggio del 12 luglio 2006 consente di assorbire il ricorso incidentale subordinato proposto dal prof. Giovannini contro l'esito di quel ballottaggio ed impone, invece, l'esame delle censure mosse dall'appellante principale contro il secondo ballottaggio.

Anche sotto tale profilo, l'appello non può essere accolto.

Una volta rilevato in fatto che tra le schede a favore del prof. Giovannini non ve ne è nessuna con segno di riconoscimento, diventa inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla votazione del prof. Blandino.

Se anche tale motivo fosse fondato, infatti, i voti riportati dal prof. Giovannini calerebbero da 107,675 a 106,675 e resterebbero sufficienti a mantenere la prevalenza di questi sul prof. Pietropaolo che ha riportato voti 106,35.

Né ha pregio l'argomentazione dell'appellante, secondo cui andrebbero contati solo i voti e non anche i decimali di voto, con la conseguenza che in caso di parità di voti (106 per entrambi) prevarrebbe il prof. Pietropaolo in quanto più anziano.

Il differente "peso" attribuito alle varie componenti elettorali rende necessario il conteggio dei decimali, sicché è illogico ritenere che lo Statuto, parlando di voti, non si riferisca anche ai decimali.

**10.** Infondato è anche il motivo con cui si deduce la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento di nomina del Rettore, dovendo escludersi che l'Amministrazione abbia l'obbligo di inviare tale comunicazione ai candidati rimasti soccombenti nel procedimento elettorale.

**11.** Alla luce delle considerazioni che procedono l'appello principale va, pertanto, respinto.

La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe BARBAGALLO	Presidente
Domenico CAFINI	Consigliere
Aldo SCOLA	Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI	Consigliere Est. e Rel.
Francesco BELLOMO	Consigliere

**Presidente****GIUSEPPE BARBAGALLO****Consigliere****ROBERTO GIOVAGNOLI****Segretario****ANDREA SABATINI**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....



a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria